



OGGETTO: Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 1/10/2019 al 31/03/2020.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO.

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- in data 1/03/2019 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM₁₀ di n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Arcella temporaneamente utilizzata come stazione di riferimento in sostituzione di Mandria;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Padova risulta inserito nell'agglomerato "IT0510 Agglomerato Padova";
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 6/06/2017 il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano

Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM₁₀ raggiunto e modulato su tre livelli;
- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4 ;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai Comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attueranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Padova è "Mandria";

TENUTO CONTO di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 5/09/2018, del 6/09/2019 e del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;
- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova" riunitosi il 22/07/2019, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell'agglomerato;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con Informativa di Giunta Comunale del 17/09/2019, relativamente alle misure temporanee comprese quelle di limitazione del traffico veicolare per la stagione 2019/2020, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa con nota in data 25/09/2019;
- dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 26/09/2019;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di circolazione, dal 1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 7/01/2020 al 31/03/2020 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - colore rosso, anche dal 27/12/2019 al 6/01/2020**, in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1):
- comparto viario della Zona Industriale;
 - anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po - tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Australia, c.so Boston - comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so Primo Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
 - via San Marco – tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, via Fraccalanza, v.le delle Grazie, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo - tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni - tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo – tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Piovese - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Pontevigodarzere, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

livello nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- c) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- d) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- e) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- f) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- g) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della

presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

livello di allerta 2 - colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- h) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- i) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- j) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- k) limitatamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30 veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- l) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

1.bis. l’esonazione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico)
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti o domiciliati all'estero;
- i) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

- j) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- k) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Padova;
- l) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci;
- n) tutti i veicoli appartenenti alla categoria "N" (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S. classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione comunale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004;
- o) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- p) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- q) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- r) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- s) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- t) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- u) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- v) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario munito di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- x) veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 – 11.00, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso);
- y) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- z) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

- aa) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- bb) veicoli dei donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- cc) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- ee) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- ff) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- gg) veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- hh) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio;

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

- 2. per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
- 3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, dal 1/10/2019 al 31/03/2020, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
 - e) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;

con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso: tutti i veicoli;

- 4. la sospensione temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- 5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

7. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo,

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale (www.padovanet.it) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (€ 168,00, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.



A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il Sindaco



NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

AUTOVEICOLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV

1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -AALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/5493/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 96/69 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/44 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 96/44 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 91/542-B - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 95/54/CE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 94/12 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-B - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 94/12 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 95/54 CE 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 95/54	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/37 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542-B CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A 6.2.1.-B ALL.I D.M. 23.03.92	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -BALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/1 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 94/12 95/54 - 95/56 - 93/116	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/77 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
3	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)	

MOTOCICLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5	MC
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5E CAP.9	MC
2	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. V/FASE2 E CAP. IX	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC
3	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	MC
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC